

Per il superamento delle criticità della riforma degli ecoreati (legge n. 68/2015): il contributo dell'anticipazione della tutela tra offensività ed effettività*

di Mariangela Telesca

1. Premessa. - 2. La legge n. 68/2015: uno sguardo d'insieme su buoni propositi e difficoltà applicative. - 3. Verso l'effettività: l'individuazione dell'oggetto della tutela. - 4. La strutturazione del «tipo criminoso». - 5. Una possibile soluzione per le contravvenzioni. - 6. L'anticipazione della tutela: il contributo del pericolo astratto tra offensività ed effettività.

1. - Premessa. Il quadro normativo in materia di ambiente, anteriormente alla riforma del 2015, si caratterizzava per una complessiva ineffettività della risposta statuale, quale proiezione di una molteplicità di ragioni, tra cui:

- normazione stratificata nel tempo appesantita dalla previsione di articolate procedure¹;
- esasperato ricorso alla decretazione di urgenza²;
- incessante reiterazione di decreti legge³;
- accentuato ricorso alla categoria delle contravvenzioni scarsamente idonee a contrastare il fenomeno⁴;
- marcata penalizzazione di condotte strumentali o prodromiche attraverso fattispecie di pericolo presunto che si dimostravano scarsamente adeguate a contrastare il fenomeno degli inquinamenti⁵.

Ulteriori criticità si riscontravano in ordine all'accertamento del nesso eziologico per un duplice ordine di motivi: a) per le difficoltà probatorie nei casi di insorgenza di eventuali patologie per la persona umana

* Relazione, successivamente corredata di essenziale bibliografia, svolta al Seminario di approfondimento su: «La riforma degli ecoreati (legge n.68/2015): alla ricerca dell'effettività», organizzato dalla Cattedra di Diritto penale dell'ambiente, Università degli Studi di Salerno, 27 maggio 2024.

¹ Sulle «difficoltà di individuazione della presenza di norme penali», B. ROMANO, *Guida alla parte speciale del diritto penale*, Padova, 2009, 86 ss.; ID., *Relazione di sintesi*, in *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione europea*, Padova, 2013, 358; sull'«inquinamento da norme» cfr. D. AMIRANTE, *Premessa a Diritto ambientale e Costituzione. Esperienze europee*, in D. AMIRANTE (a cura di), Milano, 2000, 9 e sull'«inquinamento normativo» G. AMENDOLA, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti: introdotto il primo delitto contro l'ambiente. Il Commento*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 6, 708.

² La decretazione d'urgenza che caratterizza la recente legislazione sul piano generale viene utilizzata senza parsimonia anche nel settore dell'ambiente, nonostante la Corte costituzionale abbia «ricordato», più volte, i criteri legittimanti l'uso di uno strumento eccezionale, come il decreto legge (Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, in *Giur. cost.*, 1995, 278). È stato rimarcato che «l'adozione delle norme primarie spetta agli organi o all'organo il cui potere deriva direttamente dal popolo» e, dunque, che le attribuzioni di poteri normativi al Governo «hanno carattere derogatorio rispetto all'essenziale attribuzione al Parlamento della funzione di porre le norme primarie nell'ambito delle competenze dello Stato centrale». Corte cost. 23 maggio 2007, n. 171, in *Giur. cost.*, 2007, 1662.

³ Si pensi alle continue «repliche» in materia di rifiuti solidi, prima della promulgazione del d.lgs. n. 22/97; sul punto cfr. L. RAMACCI, *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in <http://www.lexambiente.com>, 8 giugno 2015, 14, che richiama i «famosi 18 decreti-legge in soli tre anni quando vigevo il d.p.r. 915/82».

⁴ Evidenza G. BATTARINO, *La prima fase di applicazione della legge 22 maggio 2015 n. 68*, in *Quest. giust.*, 26 maggio 2016, consultabile sul sito <https://www.questionegiustizia.it>, che - prima dell'entrata in vigore della legge n. 68/2015 - per gli autori di illeciti ambientali poteva risultare comparativamente conveniente agire *contra legem* a fronte della possibilità di subire una condanna per reati contravvenzionali, a pena pecuniaria, con decreto penale ovvero di affrontare un procedimento penale probabilmente destinato a una pronuncia di estinzione del reato per prescrizione.

⁵ V. *infra* § 6.

connessa a determinate forme di inquinamento⁶; b) per l'accertamento dell'offesa all'ambiente nelle ipotesi di condotte «cumulative» o seriali⁷.

Non minori problemi si riscontravano con riferimento alla individuazione dell'oggettività giuridica da salvaguardare per le ricadute sulla redazione delle singole fattispecie di reato⁸.

Nonostante l'emanazione del Testo Unico dell'ambiente, d.lgs. n. 152/2006, con il quale il legislatore, recependo ben otto direttive, cercava di riordinare e razionalizzare la legislazione ambientale «la risposta dell'ordinamento nazionale (era) stata abbastanza debole»⁹ e, in sintesi, inefficace.

Comprensibili, pertanto, le sollecitazioni della dottrina specialistica nonché dei vari organismi di settore (in particolare le associazioni ambientaliste) per una riforma del comparto penal-ambientale improntata ad una maggiore effettività della risposta.

In un tale contesto va richiamata anche la direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, emanata con il precipuo scopo di assicurare una maggiore tutela all'ambiente¹⁰.

Il legislatore europeo, nel prendere atto ('considerando' n. 2) dell'aumento dei reati ambientali e delle loro conseguenze, ribadisce l'esigenza di una risposta adeguata¹¹. Infatti, viene sostenuto ('considerando' n. 3):

⁶ Valga l'esempio del c.d. procedimento «Ambiente svenduto» relativo ai fatti dell'ILVA di Taranto, sui cui cfr. C. RUGA RIVA, *Il caso ILVA: arvelamento e disastro dolosi*, in L. FOFFANI - D. CASTRONUOVO (a cura di), *Casi di diritto penale dell'economia, II. Imprese e sicurezza* (Porto Marghera, Eternit, ILVA, ThyssenKrupp), Padova, 2015, 149 ss.; S. ZIRULIA, *Esposizione a sostanze tossiche e responsabilità penale*, Milano, 2018, 192 ss.; oppure all'ipotesi di dispersione di polveri e sostanze nocive da cui scaturiscono determinate patologie, oggetto delle attenzioni del Trib. Taranto, Sez. G.U.P., sentenza del 12 luglio 2022 (dep. 10 ottobre 2022), est. Carriere, C.A., in <https://www.sistemapenale.it>, con nota di S. BERNARDI, *Omicidio colposo derivante da inquinamento ambientale: il problema dell'accertamento del nesso causale in condizioni di incertezza scientifica in una pronuncia assolutoria del Tribunale di Taranto*, 22 febbraio 2023.

⁷ T. PADOVANI, *Inquinamento storico e diritto penale*, in AA.VV., *Il problema dell'inquinamento storico: alla ricerca dei rimedi giuridici nell'ordinamento italiano*, a cura del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa sociale, Milano, 2018, 44.

⁸ V. *infra* § 3.

⁹ C.M. GRILLO, *Direttiva 2008/99/CE: protezione penale dell'ambiente evoluzione e attualità della situazione italiana*, in <https://lexambiente.it>, 10 novembre 2015.

¹⁰ Ritene L. LOTTI, *Complessità degli illeciti ambientali ed evoluzione di metodi e strategie di accertamento*, in *I reati ambientali*, cit., 90 ss. che, accanto ad una chiara sottovalutazione da parte delle imprese ed altri attori sociali dei profili di impatto ambientale nella strutturazione e gestione dei processi di sviluppo produttivo, le aree di inefficienza ed incoerenza dell'apparato normativo e amministrativo hanno oggettivamente concorso alla proliferazione di situazioni di pregiudizio grave per i delicati equilibri dell'ambiente e della salute umana in vaste aree di territorio.

¹¹ La direttiva 2008/99/CE è stata già oggetto di «revisione» da parte dello stesso legislatore; si v. sul punto prima la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, che sostituisce la direttiva 2008/99/CE», in <https://eur-lex.europa.eu> e, limitatamente ad alcuni settori, la «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti», del 5 luglio 2023, in <https://www.reteambiente.it>. Proposte che sembrano andare in controtendenza da quanto sostenuto nella *Relazione finale sull'attuazione della legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente* svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati (istituita con l. 7 agosto 2018, n. 100), comunicata alle Presidenze il 15 settembre 2022, in <https://documenti.camera.it>, 5, che fa riferimento ad una «normativa penale di buon impianto e di efficacia adeguata, come (...) l'esperienza applicativa di questi anni ha mostrato essere la legge n. 68 del 2015». Da ultimo è stata emanata la direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente, dell'11 aprile 2024, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE (per una prima analisi della direttiva cfr. G. AMENDOLA, *La nuova direttiva ecocreati: un primo sguardo generale*, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>, che obbliga gli Stati membri a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026: l'art. 3, comma 2 della direttiva stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché le seguenti condotte (per richiamare quelle più significative), se illecite e compiute intenzionalmente, costituiscano reato: a) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; b) l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora; c) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di

«L'esperienza dimostra che i sistemi sanzionatori vigenti non sono sufficienti per garantire la piena osservanza della normativa in materia di tutela dell'ambiente. Tale osservanza può e dovrebbe essere rafforzata mediante la disponibilità di sanzioni penali, che sono indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori di diritto civile». Per far fronte alla situazione descritta, la direttiva stabilisce che gli Stati membri devono prevedere che determinate attività siano configurate come reati da reprimere con «sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 5) qualora i fatti siano stati commessi «intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza» (art. 3).

2. - *La legge n. 68/2015: uno sguardo d'insieme su buoni propositi e difficoltà applicative.* Nell'ottica di una riflessione *de lege ferenda* e, dunque, in vista dell'attivazione di possibili rimedi connotati da effettività, appare metodologicamente corretto richiamare, seppure in forma sintetica, gli aspetti condivisibili e i profili di inadeguatezza della legge n. 68/2015.

Il legislatore nel recepire la direttiva 2008/99/CE, e nel prendere atto della «dimensione e la pervasività dei reati contro l'ambiente» e, quindi, della necessità di emanare un gruppo di disposizioni «che superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete»¹², ha emanato legge n. 68/2015 intesa a ridelineare il sistema sanzionatorio di contrasto agli illeciti ambientali.

Accanto a condivisibili prese di posizione, il provvedimento di riforma del 2015 (ri)presenta non poche soluzioni censurabili sul piano dommatico e politico-criminale.

Certamente apprezzabili risultano:

a) la previsione di un ridotto numero di fattispecie incriminatrici di natura delittuosa. La previsione di poche figure criminose contribuisce a snellire il sistema con evidenti ricadute sul piano della conoscibilità dei singoli precetti e, quindi, della concreta applicabilità, evitando i noti problemi di c.d. tipicità doppia o plurima¹³ che scaturiscono proprio dalla stratificazione di norme per fatti già coperti da altre previsioni sanzionatorie. Il problema può essere colto nella sua interezza riflettendo sul fatto che il nostro sistema positivo risulta letteralmente sommerso da una moltitudine di norme incriminatrici¹⁴ che rende impossibile individuare persino l'esatto numero dei reati¹⁵ o le possibili «sovrapposizioni» fra le varie fattispecie incriminatrici¹⁶;

miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora.

¹² Relazione alle proposte di legge: n. 342 (del 19 marzo 2013), n. 957 (del 15 maggio 2013), n. 1814 (del 15 novembre 2013) in Atti parlamentari - Camera dei deputati - XVII Legislatura - Disegni di legge e relazioni - Documenti - N. 342-957-1814. A.

¹³ F. SGUBBI, *Meccanismo di "aggiramento" della legalità e della tassatività nel codice Rocco*, in *Quest. crim.*, 1981, 319 ss.

¹⁴ L'esatto numero delle fattispecie incriminatrici non è facilmente individuabile; secondo G. AMARELLI, *La particolare tenuità del fatto nel sistema della non punibilità*, in <https://discrimen.it>, 14 dicembre 2018, pare ammontino ad «oltre diecimila».

¹⁵ N. MAZZACUVA, *Il diritto penale 'massimo' fra incremento dei tipi punitivi e 'addizioni' giurisprudenziali*, in A. CADOPPI, (a cura di), *Cassazione e legalità penale*, Roma, 2017, 311. La questione dell'ipertrofia penalistica, un tema tanto «scottante» quanto risalente (lamentava gli eccessi dell'opera di penalizzazione già C. FIORE, *Prospettive della riforma penale. Il ruolo della legislazione speciale*, in *Dem. dir.*, 1977, 4, 685 ss.; ancora prima denunciava l'espansionismo del diritto penale, G. DELITALA, *Diritto penale*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, 1100), non può essere affrontato in questa sede perché una compiuta disamina delle cause dell'ampliamento del penalmente rilevante ci farebbe perdere di vista il più ristretto campo della nostra indagine, con il rischio di ripercorrere una miriade di contributi scientifici dai profili dommatici e politico-criminali più variegati. Una ricca analisi delle coordinate della «abnorme crescita della legislazione penale» veniva evidenziata già nella metà degli anni '80 da C.E. PALIERO, «*Minima non curat praetor*». *Ipertrofia del diritto penale e decriminalizzazione dei reati bagatellari*, Padova, 1985, 25 ss.; più recentemente sulle cause dell'ampliamento della penalità C. DE MAGLIE, *Alle radici del bisogno di criminalizzazione. Riflessioni in tema di moralità, immoralità e diritto penale*, in *Criminalia*, 2017, 15 ss.

¹⁶ Può essere richiamata in proposito la problematica individuazione dell'ambito di operatività dell'art. 452 *sexies* c.p. in rapporto all'art. 452 *quaterdecies*, comma 2, c.p.; sul punto cfr. M. TELESICA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 172 ss.; in giurisprudenza recentemente cfr. Cass. Sez. III Pen. 12 settembre 2023, n. 37113, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>; 14 novembre 2023, in <https://www.sistemapenale.it>, con nota di D. VILLANI, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies*

b) la «codificazione» dei delitti in materia di ambiente. L'«inserimento, ripetutamente auspicato in dottrina»¹⁷ all'interno del codice penale comporta l'inversione di quel processo di decodificazione da cui sono derivati meccanismi di bagatellizzazione dell'illecito penale. Disponendo gli illeciti in materia di ambiente all'interno del codice penale ne risulta valorizzato anche il significato simbolico-promozionale¹⁸ e dell'«efficacia pedagogica»¹⁹ nella misura in cui alla collettività giunge il messaggio che il codice assicura la tutela anche ai beni giuridici di più recente emersione²⁰. Sotto il profilo politico-criminale, un effetto immediato, certamente positivo, si coglie sul piano general-preventivo, venendo corretta l'immagine alterata secondo cui i reati ambientali sarebbero degli illeciti minori²¹ e non veri e propri delitti, riprovevoli nella stessa misura delle lesioni, del furto o della truffa²²;

c) la sistematizzazione degli ecoreati dopo il titolo relativo ai delitti contro l'incolumità pubblica. Aver posto questo nuovo titolo «a ridosso» delle disposizioni emanate a salvaguardare l'incolumità pubblica ha il merito di affermare una sorta di «continuità» tra persona e ambiente: tutelare l'ambiente significa proteggere l'individuo;

d) la previsione di meccanismi premiali²³. Una tale impostazione risulta in linea con una razionale politica-criminale venendo incentivate, mediante strumenti premiali, tutte le attività *post delictum* che, in qualche modo, consentano di arginare il danno²⁴ e, in alcuni casi, di ripararlo e di ripristinare l'originario stato dei luoghi inquinati²⁵. L'abbattimento della sanzione si lega alla salvaguardia dell'interesse giuridico di riferimento²⁶ (artt. 452 *decies* c.p., 452 *duodecies* c.p.) in linea con l'art. 3 *ter* T.U.A. in base al quale il danno arrecato all'ambiente va riparato a spese del trasgressore secondo il principio del «chi inquina paga»;

e) l'ampliamento delle ipotesi della confisca nel settore dell'ambiente. La riforma di cui alla legge n. 68/2015 assegna particolare importanza agli istituti ablativi, in favore dello Stato, delle cose a vario titolo ricollegabili all'attività criminosa, anche se non mancano difficoltà applicative legate all'individuazione del profitto. L'art. 452 *undecies*, comma 2 c.p. estende la versione della confisca per equivalente al settore dell'ambiente²⁷.

c.p.) e attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 T.U.A.): la Cassazione riconosce (ancora una volta) il concorso formale tra le due fattispecie; R.E. OMODEI, *Spunti di riflessione in materia di reati di gestione e traffico di rifiuti. Le necessità di un ripensamento normativo*, in <https://www.sistemapenale.it>, 30 maggio 2023.

¹⁷ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 2021, 583.

¹⁸ D. PULITANO, *La formulazione delle fattispecie di reato: oggetti e tecniche*, in AA.VV., *Beni e tecniche della tutela penale. Materiali per la riforma del codice*, a cura del CRS, Milano, 1987, 38.

¹⁹ C. PEDRAZZI, *La riforma dei reati contro il patrimonio e l'economia*, in AA.VV., *Verso un nuovo codice penale. Itinerari - Problemi-Prospettive*, Milano, 1993, 350 ss.

²⁰ G.A. DE FRANCESCO, *Il principio della personalità della responsabilità penale*, cit., 72.

²¹ P. DELL'ANNO, *Diritto dell'ambiente*, Padova, 2018, 310.

²² A. ESER, *La tutela dell'ambiente in Germania*, trad. it. M. CATENACCI, in *Ind. pen.*, 1989, 236.

²³ Sul tema cfr. A. DI LANDRO, *La funzione ripristinatoria nel diritto penale ambientale. Uno studio de iure condito e de iure condendo*, Torino, 2020, *passim*.

²⁴ Sulla riparazione dell'offesa che «attraversa» la codificazione del diritto penale dell'ambiente, cfr. C. PERINI, *Offesa e riparazione dei delitti codicistici contro l'ambiente*, in B. POZZO (a cura di), *Le responsabilità ambientali: profili civili, amministrativi e penali*, Milano, 2022, 169.

²⁵ P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in <http://www.la-legislazione-penale.eu>, 11 gennaio 2016, 18.

²⁶ Rimarca F. RUGGERI, *Diritto penale dell'ambiente e processo: sinergie riparative e consensuali*, in *Le responsabilità ambientali*, cit., 222, che «al legislatore non interessa l'irrogazione di una pena in funzione retributiva ma che il bene leso possa tornare ad essere pienamente fruibile dalla collettività»; sul ravvedimento operoso quale «modo per diminuire le conseguenze dannose del reato» cfr. E. PELAGALLI, *Bonifica dei siti contaminati e sanzioni penali. Il reato di omessa bonifica*, in questa Riv., 2024, 1, 8.

²⁷ Malgrado l'impostazione positiva, non può essere sottovalutato l'aspetto problematico della confisca in materia di ambiente relativo all'individuazione del profitto [entità dai «mobili confini» V. MONGILLO, *I mobili confini del profitto confiscabile nella giurisprudenza di legittimità*, in *Dir. pen. cont.*, 2012, 3-4, 58 ss.; ID., *Confisca (per equivalente) e risparmio di spesa: dall'incerto statuto alla violazione dei principi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, 2, 716 ss.; recentemente con riferimento alla compartecipazione delle questioni sottese all'istituto cfr. G. CIVIELLO, *Confisca per equivalente e concorso di persone: tra responsabilità individuale e "principio solidaristico"*,

f) apprezzabile appare, inoltre, l'introduzione della fattispecie di omessa bonifica²⁸ disciplinata dall'art. 452 *terdecies* c.p. (nonostante i profili di indeterminatezza²⁹) nella misura in cui ribadisce l'impostazione tesa al recupero dello stato dei luoghi, sanzionando l'inottemperanza verso un obbligo di bonifica, ripristino o recupero dell'ambiente prescritto da specifiche fonti: la legge, un ordine del giudice o un ordine di un'autorità pubblica;

g) degna di nota è la previsione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione estesa ai condannati per i maggiori delitti ambientali e la modifica (con riferimento ai reati ambientali) del d.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, prevedendo sanzioni pecuniarie ancora più elevate³⁰.

Come si anticipava, la legge n. 68/2015 presenta non pochi profili di insoddisfazione; non a caso sin dalla promulgazione, la disciplina degli ecoreati è stata sottoposta a «solenne bocciatura» in quanto «reca bensì il titolo di legge, ma solamente come nudo orpello di un contenuto sconclusionato, oscuro e, in taluni tratti, decisamente orripilante»³¹.

Una delle maggiori inadeguatezze della riforma è data, a nostro avviso, dall'errata indicazione dell'oggettività giuridica da cui discendono una serie di conseguenze che ridondano sulla struttura del «tipo» delittuoso; in altre parole, la protezione di oggettività sfuggenti (l'ambiente) ha come conseguenza l'insorgenza di rilevanti questioni non solo sul piano della redazione tecnica del tipo criminoso ma anche in ordine all'agnizione dell'evento e all'accertamento del nesso eziologico. In sintesi, la legge n. 68/2015 pone in risalto:

a) macro-eventi di difficile verificabilità e, dunque, di complessa dimostrazione sul piano probatorio. Quando il legislatore indirizza l'intervento verso macro-oggetti di tipo postmoderno connotati da evanescenza e inafferrabilità, finisce per dare vita a «fattispecie paralizzante dalla loro stessa elefantiasi, per l'inevitabile sfasamento di scala tra condotta ed evento»³², con ovvie ripercussioni – si ribadisce – sul momento della verifica processuale³³. Le difficoltà (se non addirittura l'impossibilità) di accertamento del nesso causale tra condotta illecita ed evento risaltano, ad esempio, in tema di disastro ambientale ove la tipicità

in *Arch. pen.*, 2024, 1, 1 ss.]. La determinazione del profitto, già sul piano generale, evidenzia, da tempi risalenti, profili problematici che risultano ancora più marcati nel settore dell'ambiente, specialmente dopo un recente intervento della giurisprudenza di legittimità. La Corte suprema ha affermato che il profitto del reato presuppone «l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente» ed occorre «una correlazione diretta del profitto col reato e una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito» (Cass. Sez. Un. Pen. 2 luglio 2008, n. 26654, Fisia Italimpianti S.p.A, ed a., in *Cass. pen.*, 2008, 12, 4544) Requisiti, dunque, non sempre facilmente rinvenibili nel comparto dell'ambiente la cui individuazione ha richiesto il continuo intervento della Corte di legittimità. Si veda, da ultimo, Cass. Sez. III Pen. 20 marzo 2024, n. 11617, Ventrone, in <https://www.osservatorioagromafie.it>, secondo la quale la nozione di profitto del reato di cui all'art. 452 *quaterdecies* c.p. non può essere ridotta al solo «utile netto», dovendosi invece ritenere, in conformità con la natura «riequilibratrice» di tale confisca (ed a differenza di quella dello «strumento del reato»), riferita a tutto ciò che consegue in via immediata e diretta al reato, senza considerare gli eventuali costi sostenuti, la cui detrazione sottrarrebbe il colpevole al rischio economico del reato.

²⁸ In proposito A. DI LANDRO, *Il delitto di omessa bonifica-ripristino: una norma di chiusura che rafforza e completa il sistema di tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *La legge sugli ecoreati due anni dopo. Un dialogo tra dottrina e giurisprudenza*, a cura di C. RUGA RIVA, Torino, 2017, 53 ss.

²⁹ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., con riferimento ai concetti di bonifica, ripristino e recupero.

³⁰ C.M. GRILLO, *Direttiva 2008/99/CE*, cit.

³¹ T. PADOVANI, *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 32, 10 ss.

³² Mantengono piena attualità le considerazioni svolte da C. PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria e commercio (delitti contro)*, in *Enc. dir.*, XIV, Milano, 1965, 278, già sul finire degli anni '60 del secolo scorso.

³³ Sulle difficoltà oggettive, per i giudici, di accertare precisi nessi causali tra singole condotte e mega-eventi dannosi qualificabili nei termini di «inquinamento» o «disastro» ambientali, cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 584; in precedenza C. PEDRAZZI, *Profili penalistici di tutela dell'ambiente*, in *Ind. pen.*, 1991, 618.

del «fatto» richiede «l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema»³⁴. È stato sostenuto in dottrina che il «risultato» sanzionato dal legislatore, con «i tanto sbandierati delitti di inquinamento e disastro ambientale» costruiti come reati di danno, appare viziato da un gigantismo offensivo che ne rende improbabile l'accertamento processuale soprattutto con riguardo alla causalità³⁵. La previsione di macro-eventi (art. 452 *quater* c.p.) rende problematica la prova del nesso eziologico; per aggredire in modo significativo e misurabile la biodiversità, la flora e la fauna occorre far riferimento ad un evento nucleare³⁶. Nel momento in cui il legislatore cerca di sanzionare, attraverso fattispecie di danno, comportamenti che aggrediscono un macro-bene giuridico come l'ambiente complessivamente considerato, il rischio è quello di dar vita a figure destinate, obbligatoriamente, ad essere formulate con termini vaghi e generici. Prevedere un danno dell'ecosistema significa ipotizzare una condotta che abbia la capacità di arrecare un nocumento di grandi dimensioni; per raggiungere tale risultato occorre far riferimento a comportamenti connotati, appunto, da «rilevanza» e «significatività»;

b) fattispecie redatte con una tecnica inadeguata e, quindi, in contrasto con il principio di tassatività-determinatezza dell'illecito penale³⁷. Sul punto sono stati evidenziati i limiti³⁸ in relazione all'uso di «formulazioni linguistiche tutt'altro che inappuntabili»³⁹, da cui digradano rischi di «possibili interpretazioni arbitrarie di un testo aperto a più letture delle fattispecie incriminatrici destinate, in alcuni casi, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale»⁴⁰. Paradigmaticamente possono essere richiamate le formule utilizzate nelle fattispecie fondamentali della legge di riforma e cioè quelle di inquinamento e disastro ambientale.

L'art. 452 *bis* c.p. presenta, infatti, locuzioni di incerta decifrabilità⁴¹: a) «una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili»; b) «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo» (l'inciso viene utilizzato anche nell'art. 452 *sexies* c.p. in tema di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività); c) «ecosistema» e «biodiversità» (anche art. 452 *sexies* c.p.); d) «abusivamente», avverbio che compare anche negli artt. 452 *quater*, 452 *sexies* e 452 *quaterdecies* c.p. in tema di attività organizzata per il traffico

³⁴ Sottolinea le difficoltà probatorie con riferimento all'ecosistema A. MANNA, *La legge sui c.d. eco-reati: riflessioni critiche di carattere introduttivo*, in A. MANNA - A. CADOPPI - S. CANESTRARI - M. PAPA (a cura di), *Trattato di Diritto penale - Parte speciale*, Torino, 2008, 977; più recentemente cfr. A. ARUTA IMPROTA MALTESE, *La problematica formula definitoria del danno all'ecosistema*, in *Riv. giur. amb.*, 2023, 741 ss.

³⁵ F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 1; in giurisprudenza cfr. Cass. Sez. III Pen. 5 luglio 2019, n. 29433, Parisi, in <https://www.osservatorioagromafie.it>.

³⁶ T. PADOVANI, *Legge sugli eco-reati*, cit., 11.

³⁷ Sul «difetto tendenziale», costituito dalla «notevole indeterminatezza», comune a tutte le fattispecie incriminatrici previste dalla legge n. 68/2015, cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 584.

³⁸ Sui diversi profili di criticità, nell'ambito di una vasta letteratura, cfr. F. D'ALESSANDRO, *La tutela penale dell'ambiente tra passato e futuro*, in *Jus*, 2016, 1, 111 ss.; A.L. VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2015, 7, 415 ss.; con riferimento al d.d.l. n. 1345/2014 poi legge n. 68/2015 cfr. ID., *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del D.d.L. 1345/2014 sui delitti ambientali*, in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 469 ss.; G. AMENDOLA, *Ambiente in genere. Reati contro l'ambiente: le novità in atto ed eventuali. Chi inquina non paga?*, 8 maggio 2015, in *lexambiente.it* che, alla vigilia dell'approvazione del disegno di legge, affermava: «avremo nuove norme penali scritte male, confuse e non chiare oltre che esageratamente “buoniste” verso gli inquinatori»; M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, in www.dirittoambiente.net, 17 marzo 2014; F.R. PIRELLI - V. TRIGGIANI, *Riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti ambientali in materia penale*, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/l-incompiuta>. Per un quadro d'insieme degli aspetti positivi e dei vari profili di insoddisfazione, nell'immediatezza della riforma, si v. M. TELESICA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in <http://www.dirittoopenalecontemporaneo.it>, 17 luglio 2015, 1 ss. e bibliografia ivi richiamata; sulla imprecisione e la genericità dei termini usati con riferimento al meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali, v. *infra* § 5.

³⁹ G. AMARELLI, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Cass. pen.*, 2016, 1, 418.

⁴⁰ P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 7.

⁴¹ Rileva C.M. GRILLO, *Direttiva 2008/99/CE*, cit., che nei pochi mesi di vita, la norma ha promosso molteplici interpretazioni e critiche sia per quanto concerne l'illiceità della condotta, limitata dall'avverbio «abusivamente», sia in ordine all'offensività concreta della stessa, posto che il *vulnus* ai beni protetti deve essere «significativo e misurabile».

illecito di rifiuti.

Non meno ricca di locuzioni generiche è la fattispecie di disastro ambientale di cui all'art. 452 *quater* c.p.: a) «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema»; b) «alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»⁴².

Ulteriori aspetti negativi si rinvergono riflettendo sul trattamento della prescrizione i cui termini risultano raddoppiati rispetto a quelli ordinari, di cui all'art. 157 c.p.⁴³. Sino ad anni relativamente recenti, è stato sostenuto: «il legislatore, per assicurare i cittadini, sceglieva la via della introduzione di nuovi reati o, almeno, quella dell'inasprimento delle pene per i reati già esistenti. Recentemente, si è individuato un ulteriore percorso: quello del raddoppio dei termini di prescrizione del reato»⁴⁴. Si tratta di una scelta del tutto «asistematica» con la conclusione che per effetto del raddoppio dei termini di prescrizione l'accertamento e la repressione dei più gravi delitti ambientali godono oggi di un «termine oggettivamente macroscopico nel caso di disastro ambientale doloso, pari a quarant'anni, allungati sino a cinquanta in presenza di atti interruttivi»⁴⁵.

Un altro profilo che rientra tra quelli che meritano un «ripensamento», ai fini di una maggiore effettività della risposta statale, si rinviene nel comparto delle contravvenzioni, che la riforma del 2015 ha lasciato inalterato⁴⁶. Anzi, il legislatore al sistema delle incriminazioni di cui al T.U.A., ha aggiunto delle nuove fattispecie, con il risultato di pervenire ad una risposta doppiamente inadeguata: il precedente sistema non funziona per le carenze precedentemente accennate e, del resto, se si fosse dimostrato adeguato a tutelare l'ambiente non si sarebbe avvertita la necessità di ricorrere all'emanazione di nuove norme; il nuovo sistema non appare in grado di funzionare perché punisce la commissione di macro-eventi o fatti difficilmente accertabili nel processo come avviene nei casi in cui l'inquinamento sia la scaturigine di condotte seriali. In conclusione: nonostante la legge di riforma, resta privo di «copertura», paradossalmente, l'ampio spazio attualmente sanzionato dal sistema delle contravvenzioni, le cui maggiori carenze vanno rinvenute proprio sotto il profilo dell'adeguatezza a raggiungere lo scopo.

3. - Verso l'effettività: l'individuazione dell'oggetto della tutela. Le esigenze di effettività della risposta statale che il settore, ancor oggi, lamenta richiedono, a nostro avviso, un completo ripensamento dell'intervento legislativo in sintonia con i principi costituzionali di offensività⁴⁷, di sussidiarietà, di frammentarietà, di

⁴² Per un quadro d'insieme del dibattito scientifico e del contributo della giurisprudenza per delineare i concetti di «abusivamente», e sui profili di evanescenze delle norme prima richiamate si può consultare, M. TELESCA, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 79 ss.

⁴³ Il legislatore, in tal modo, ha cercato di fronteggiare anche lo «sdegno» collettivo scaturito dalla caducazione di alcuni importanti processi; si pensi al c.d. processo Eternit, su cui v. G.L. GATTA, *Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 24 novembre 2014; sul processo si v. Cass. Sez. I Pen. 23 febbraio 2015 (ud. 19 novembre 2014), n. 7941, P.C., R.C. e Schmidheiny, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, la cui sentenza è stata ampiamente commentata da L. MASERA, *La sentenza Eternit: una sintesi delle motivazioni*, 30 maggio 2012, in <https://archiviodpc.diritto penaleuomo.org>; S. ZIRULIA, *Processo Eternit: a che punto siamo?*, *ivi*, 18 novembre 2013; ID., *Eternit, il disastro è prescritto. Le motivazioni della Cassazione*, *ivi*, 24 febbraio 2015; G. PASSACANTANDO, *Alcune riflessioni critiche a margine del caso Eternit*, *ivi*, 11 dicembre 2014; C. CARIOTI, *La scissione tra perfezionamento e consumazione del reato nella fattispecie di disastro innominato*, in *Giust. pen.*, 2015, II, c. 411 ss.

⁴⁴ B. ROMANO, *Prescrizione del reato e ragionevole durata del processo: principi da difendere o ostacoli da abbattere?*, in <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>, 2016, 1, 82, che richiama «la terza via della legislazione simbolica: il raddoppio del termine prescrizionale».

⁴⁵ P. MOLINO, *Relazione - Corte di cassazione. Ufficio del Massimario, Settore penale*, Rel. n. III/04/2015, Roma 29 maggio 2015, 34.

⁴⁶ Cfr. A. POSTIGLIONE, *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell'ambiente*, in questa Riv., 2015, I, 14.

⁴⁷ Sulla costituzionalizzazione del principio di offensività, già C. FIORE, *Il principio di offensività*, in *Ind. pen.*, 1994, 275 ss.; nella stessa ottica cfr. il Progetto di legge costituzionale redatto dalla Commissione bicamerale istituita con legge cost. n. 1/1997, in *Ind. pen.*, 1998, 303 ss.; in dottrina sui lavori della Commissione ed in particolare sul tema cfr. M. DONINI, *L'art. 129 del Progetto di revisione costituzionale*, in *Crit. dir.*, 1998, 102 ss.; A. PAGLIARO, *Cenni sugli aspetti del recente progetto di riforma costituzionale*, in *Ind. pen.*, 1998, 318 ss.; N. MAZZACUVA, *Diritto penale e riforma costituzionale: tutela dei beni giuridici e principio di offensività*, *ivi*, 324 ss.; F.

legalità – in particolare sotto lo specifico profilo della determinatezza dell'illecito penale – della personalità della responsabilità penale e di proporzione della sanzione penale, non pienamente valorizzati nell'attuale legislazione.

Tutto ciò richiede una preliminare individuazione dell'oggetto della tutela.

Il bene giuridico, infatti, occupa un ruolo centrale nella costruzione della fattispecie criminosa che, oltre ad avere una rilevanza costitutiva o fondante della punibilità (criterio legislativo di criminalizzazione) e a fungere da criterio ermeneutico, in una prospettiva teleologica, assolve una fondamentale funzione dogmatica nella misura in cui assurge a ruolo di ragione fondante che si riverbera sulla determinazione concettuale delle componenti costitutive del reato⁴⁸.

Il bene giuridico, in quanto oggetto della protezione normativa, corrisponde ad una entità concettuale, idonea a definire in forma abbreviata l'interesse, individuale o collettivo, alla cui salvaguardia l'ordinamento connette un valore giuridico, e che si riflette nella singola norma incriminatrice⁴⁹. Esso riveste una particolare importanza anche dal punto di vista della dottrina del fatto tipico, in quanto svolge una funzione essenziale nell'interpretazione della fattispecie, concorrendo a definirne i confini e a distinguerla da altre fattispecie e dalla serie infinita dei fatti penalmente rilevanti⁵⁰.

La corretta individuazione del bene giuridico – «perno sul quale poggiano le singole figure di reato»⁵¹ – risolve una questione di importanza basilare, nella misura in cui consente di definire *cosa* possa tutelare il diritto penale tenendo presente la «forza» dei principi costituzionali e, dunque, rappresenta il presupposto fondamentale al fine della formulazione delle fattispecie incriminatrici a difesa di beni facilmente afferrabili dalla collettività⁵².

Per quanto concerne lo specifico settore dell'ambiente, la corretta individuazione dell'oggetto della tutela rappresenta il presupposto irrinunciabile per la scelta dei rimedi e per l'attivazione delle misure necessarie ad assicurarne la protezione.

L'ambiente, come rileva una parte della dottrina⁵³, può individuarsi nel complesso delle condizioni fisiche (temperatura, clima, pressione), chimiche (concentrazione di sali e altri composti), degli elementi faunistici, nonché delle bellezze architettoniche e monumentali e delle cose naturali aventi particolare valore culturale⁵⁴. L'ambiente si presenta, in tal modo, come un «sistema aperto, che riceve, elabora e trasmette

PALAZZO, *Le riforme costituzionali proposte dalla Commissione bicamerale*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 37 ss.; D. PULITANÒ, *Quali riforme in materia penale dopo la Bicamerale?*, in *Foro it.*, 1998, V, 288 ss.; O. DI GIOVINE, *L'evoluzione dell'art. 25 Cost. nel pensiero del nuovo costituente*, in *Cass. pen.*, 1998, 356 ss. Quand'anche non si ritenesse di rilevanza costituzionale, il principio di offensività, resta «pur sempre il baricentro di ogni politica criminale non autoritaria», così T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2019, 174.

⁴⁸ In tale senso, G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 199.

⁴⁹ C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, Torino, 2023, 192.

⁵⁰ C. FIORE - S. FIORE, *op. loc. cit.*

⁵¹ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Diritto penale. Parte generale*, Milano, 2021, 7.

⁵² Sull'importanza del bene giuridico «inteso come dato "afferrabile" e non come semplice *ratio* dell'incriminazione», già N. MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale. L'illecito commissivo doloso e colposo*, Milano, 1983, 160.

⁵³ E. LO MONTE, *Diritto penale*, cit., 330 ss.

⁵⁴ È stato altresì rilevato, cfr. A. POSTIGLIONE, *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell'ambiente*, cit., 13, che l'ambiente comprende anzitutto: le risorse di base della vita (suolo, sottosuolo, aria, acqua, energia) con riferimento al territorio ed al mare in senso spaziale; la natura vivente nelle sue varie forme (flora e fauna, boschi, foreste, biodiversità, specie animali e vegetali, pesci); l'uomo con le sue esigenze di sviluppo sostenibile (uso delle risorse, comprese agricoltura, caccia, pesca, edilizia, urbanistica, servizi, infrastrutture, utilizzo dell'energia); l'uomo nella sua proiezione temporale (le generazioni future); i beni culturali ed il paesaggio; le varie forme di inquinamento (suolo, acqua, aria, rifiuti, rumore, rischi di incidenti rilevanti, sostanze pericolose); i rischi globali (che condizionano la continuità della vita sulla terra) relativi alla fascia di ozono, al mutamento climatico, alla perdita di biodiversità, a nuove forme di modificazione genetica; i meccanismi nazionali, comunitari ed internazionali di prevenzione e riparazione del danno ambientale: aspetti sociali (informazione, partecipazione, accesso); aspetti istituzionali (VIA, VAS, accordi di programma, strumenti economici e fiscali); il ruolo della società civile, soprattutto dell'accesso alla giustizia.

energia, capace di autoregolarsi e raggiungere quindi livelli di equilibrio relativamente stabili»⁵⁵; siamo in presenza di una concezione di ambiente «larga e onnicomprensiva», che presenta il pregio di esaltare la valenza di bene fondamentale per la qualità della vita umana, pur implicando il rischio di una certa spiritualizzazione dell'interesse protetto⁵⁶.

La legge n. 68/2015, come segnalato in precedenza⁵⁷, ha adottato una nozione allargata del bene ambiente⁵⁸ non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale⁵⁹. Un tale concetto – benché ritenuto ampio in sede di approvazione della riforma – appare inadeguato ad abbracciare tutte le forme di inquinamento⁶⁰; si pensi ad esempio ai settori concernenti l'inquinamento acustico, elettromagnetico o luminoso⁶¹. Si rifletta, infine, su determinate forme di inquinamento fino ad oggi poco valutate⁶², quali ad esempio il c.d. inquinamento olfattivo⁶³. Un fenomeno quest'ultimo in forte espansione se solo si considerano le numerose sorgenti odorigene⁶⁴: dagli impianti per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, alle attività industriali (raffinazione del petrolio, lavorazione del legno, cartiere, lavorazione di sottoprodotti animali e vegetali); dall'industria chimica o farmaceutica, a quella delle materie plastiche e, ancora, dalle concerie, a quelle agricolo-alimentari, oppure agli allevamenti

⁵⁵ Cfr. *Ambiente* (voce), in *Enc. europ. Garzanti*, 1976, I, 340; sugli orientamenti dottrinali in tema di definizione di ambiente cfr. G. PALMIERI, *Contributo ad uno studio della tutela nel diritto penale dell'ambiente: dal codice Rocco al codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)*, Napoli, 2007, 104 ss.

⁵⁶ F. PALAZZO, *Principi fondamentali e opzioni politico-criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in S. GRASSI - M. CECCHETTI - A. ANDRONIO, (a cura di), *Ambiente e diritto*, Perugia, 1999, 557.

⁵⁷ M. TELESICA, *La tutela penale*, cit., 255.

⁵⁸ In giurisprudenza cfr. Cass. Sez. III Pen. 3 luglio 2018, n. 29901, Nicolazzi ed a., in <https://lexambiente.it>, secondo cui nei delitti contro l'ambiente il legislatore ha inteso riferirsi alla più ampia accezione di ambiente, quella cosiddetta unitaria, non limitata da un esclusivo riferimento agli aspetti naturali, ma estesa anche alle conseguenze dell'intervento umano, ponendo in evidenza la correlazione tra l'aspetto puramente ambientale e quello culturale, considerando quindi non soltanto l'ambiente nella sua connotazione originaria e prettamente naturale, ma anche l'ambiente inteso come risultato delle trasformazioni operate dall'uomo e meritevoli di tutela.

⁵⁹ Una definizione di «ambiente» si rileva nel *Documento approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse*, nella seduta del 26 marzo 1998, in <https://documenti.camera.it>, che, nel prevedere l'introduzione nel codice penale del Titolo VI bis, all'art. 452 bis definiva, quantunque in modo insufficiente per le stesse ragioni evidenziate nel testo, che «Agli effetti della legge penale l'ambiente è nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico, architettonico e storico».

⁶⁰ Sulla poliedricità del bene-ambiente, cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 584.

⁶¹ Su queste forme di inquinamento cfr. N. OLIVETTI RASON (a cura di), *Inquinamento da campi elettromagnetici*, Padova, 2002, 84 ss.; P. DELL'ANNO - E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di diritto dell'ambiente. Discipline ambientali di settore*, Padova, 2013, II, *passim*. Una recente decisione della Corte di legittimità (Cass. Sez. III Pen. 9 marzo 2020, n. 9353, Quagli, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>) ha ribadito che l'inquinamento luminoso è potenzialmente idoneo ad arrecare disturbo agli equilibri dell'ecosistema. Sull'«interesse circa i possibili effetti sulla salute derivanti dalla permanenza prolungata in prossimità di queste fonti di emissioni di onde elettromagnetiche» cfr. *Inquinamento elettromagnetico*, in <https://www.mase.gov.it>; 7 dicembre 2023, sugli studi epidemiologici sull'inquinamento elettromagnetico, cfr. *Inquinamento elettromagnetico: cos'è, studi e rischi per la salute*, in <https://ilgiornaledellambiente.it>.

⁶² Senza richiamare altri e nuovi ambiti quali la bioingegneria o la nanotecnologia che pure hanno indubbe ricadute sul settore, cfr. A. MANGIONE, *Responsabilità penale, bioingegneria e nanotecnologia: quali categorie per nuove fonti di rischio?*, in *I reati ambientali*, cit., 151 ss.

⁶³ La suprema Corte ha affermato la legittimità della statuizione del giudice di merito preclusiva della prosecuzione di un'attività di allevamento di pollame in quanto sostanzialmente nociva alla salute delle persone, Cass. Sez. III Civ. 11 aprile 2006, n. 842, in <http://www.ambientediritto.it>; sul punto v. M. SIMONGINI, *Le emissioni odorigene moleste: la tutela attivata dalla P.A. e la posizione del Giudice*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2013, 6, 527 ss.

⁶⁴ Va richiamato sul punto il recente (28 giugno 2023) decreto della Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il quale vengono stabiliti gli «Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272 bis del d.lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività», in <https://www.mase.gov.it>; l'art. 272 bis, comma 1, primo alinea, T.U.A. prevede l'attivazione di misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti.

zootecnici, solo per citare i casi più evidenti⁶⁵.

Due considerazioni possono essere svolte sul punto:

a) l'ambiente, così individuato, difficilmente può essere utilizzato nella formulazione della fattispecie incriminatrice. Una disposizione finalizzata a sanzionare il danno all'ambiente «complessivamente considerato» è possibile solo a condizione di rimettere alla discrezionalità del giudice l'improbabile compito di ricostruire di volta in volta margini applicativi a disposizioni caratterizzate da congenita indeterminatezza. Tali fattispecie, com'è noto, comportano il rischio di un diritto di tipo casistico o di una repressione «a chiazze»⁶⁶, a seguito del quale ogni organo inquirente può procedere secondo la propria ricostruzione dei fatti da sussumere nella fattispecie incriminatrice astratta con ovvie ripercussioni sulla certezza del diritto. Infatti, locuzioni come «deterioramento significativo», «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema»⁶⁷, alterazione «la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali», «materiale ad alta radioattività», «pericolo di compromissione», solo per richiamarne alcune, rivendicano l'inevitabile intervento del giudice;

b) vi sono casi in cui le singole componenti del bene ambiente (aria, acqua, suolo, patrimonio naturale) difficilmente possono venire «alterate» da particolari forme di inquinamento. Ed invero, nel caso di inquinamento acustico o olfattivo, appare difficilmente ipotizzabile un danno al suolo, al sottosuolo, alle acque, all'aria o alla flora, proprio perché il rumore⁶⁸ o il cattivo odore sono «elementi» inidonei ad aggredire la composizione materiale dei corpi che raggiungono. Lo stesso può dirsi per quanto concerne l'emissione di onde elettromagnetiche⁶⁹ che non danneggiano la struttura del corpo interessato, quale può essere l'aria, l'acqua, il suolo o il patrimonio naturale, ma in grado di generare sull'organismo umano effetti dannosi a breve e a lungo termine (alterazioni del metabolismo, delle funzioni ghiandolari, del sistema immunitario, del sistema nervoso centrale e del comportamento). Un meccanismo simile si rinviene anche nei casi di inquinamento causato da alcune tipologie di gas⁷⁰. Queste sostanze, certamente dannose per l'individuo, non hanno la capacità di danneggiare la materiale composizione dell'ambiente comprensivo dei diversi elementi.

⁶⁵ Sulle esalazioni maleodoranti che creano «una condizione di disagio che culmina nella non vivibilità dell'ambiente», cfr. Cass. Sez. III Pen. 21 dicembre 2006, n. 42087, L.L., in *Ragusan*, 2007, 283-284, 166.

⁶⁶ E. MUSCO, *A proposito del diritto penale "comunque ridotto"*, in *Quest. giust.*, 1991, 2, 465.

⁶⁷ Non sono prive di rilievo le osservazioni svolte dalla Commissione affari costituzionali in Atti Parlamentari - Camera dei deputati - XVII Legislatura - Disegni di legge e Relazioni - Documenti, secondo cui il principio di tassatività della fattispecie incriminatrice sarebbe maggiormente rispettato rendendo più «chiara e puntuale» la nozione di disastro ambientale.

⁶⁸ Comunemente il rumore viene identificato come un «suono non desiderato» o come «una sensazione uditiva sgradevole e fastidiosa», cfr. A. SCARCELLA, *Inquinamento di origine fisica: rumore ed inquinamento elettromagnetico*, in <http://www.lexambiente.com>, 14 febbraio 2013, capace di provocare, a determinate condizioni, vere e proprie patologie. Con particolare riferimento al contesto lavoristico cfr. G. CAMPURRA - A. ROTELLA, *Il rischio rumore negli ambienti di lavoro*, Milano, 2013, 56 ss.; sull'intervento giurisprudenziale proteso a sopperire al ritardo del legislatore nel settore del rumore cfr. S. MAGLIA - S.A. LABARILE, *Immissioni rumorose: pericolose e (silenziose) novità*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2009, 5, 425 ss.; con riferimento all'evoluzione dell'inquinamento acustico nelle direttive comunitarie, cfr. C.M. GRILLO, *L'inquinamento acustico*, in <https://www.tuttoambiente.it>. In proposito si vedano i dd.ll. nn. 41 e 42 del 2017 che prevedono l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale; e con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento CE n. 765/2008.

⁶⁹ P. BEVITORI (a cura di), *L'inquinamento elettromagnetico. Il punto di vista sulla normativa, sulle conseguenze per la salute e sulle più recenti tecnologie*, Milano, 2011; con riferimento ai dati dell'andamento del fenomeno inquinamentale cfr. M. SCALIA - F. PULCINI - M. SPERINI, *Inquinamento elettromagnetico e ambiente il metodo della mappatura dal 1997 ad oggi*, Roma, 2017, *passim*.

⁷⁰ Si prenda ad esempio il caso del radon - gas nobile e radioattivo - generato dal radio che deriva dal decadimento dell'uranio. Uno dei principali fattori di rischio del radon è rappresentato dal fatto che accumulandosi all'interno di abitazioni diventa una delle principali cause di tumore al polmone. Si stima che sia la causa di morte per oltre ventimila persone nella sola Unione europea ogni anno, ed oltre tremila in Italia. Sul tema, con specifico riferimento alla valutazione dei rischi, cfr. L. CONFESSORE - P. FERRARO, *Il rischio radon negli ambienti di vita e di lavoro. Guida pratica alla misurazione e agli interventi di prevenzione e riduzione alla luce del nuovo d.lgs. 31 luglio 2020, n.101*, Roma, 2020, 69 ss.

L'ampiezza del bene (o «macro-bene giuridico ambientale»⁷¹) però non deve essere considerato un limite invalicabile, anche perché non rappresenta una novità per l'ordinamento. L'ambiente, «latamente inteso contiene un insieme di beni»⁷² e, non diversamente dal patrimonio, può essere ricostruito come bene categoriale⁷³. Infatti, il «patrimonio» come oggettività giuridica di categoria costituisce «un'etichetta di sintesi per indicare che la legge tutela il complesso di diritti e dei rapporti giuridici di contenuto patrimoniale che fanno capo a una persona»⁷⁴. Questo non significa che l'individuazione delle singole posizioni giuridiche non possa avvenire successivamente e cioè quando si passa ad individuare – nell'ambito del predetto interesse giuridico di categoria – i più specifici beni meritevoli della tutela penale sui quali strutturare le singole fattispecie incriminatrici⁷⁵.

Stesso ordine di considerazioni può essere svolto in ordine all'individuazione dell'oggetto della tutela in materia di ambiente.

Riprendiamo l'esempio del patrimonio.

L'attuale codice penale tutela il patrimonio in un apposito Titolo (XIII), a sua volta distinto in Capi (I. Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone; II. Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) in base alle caratteristiche offensive della condotta e, cioè, la violenza e la frode. Da un altro punto di vista si fa riferimento alla diversa oggettività giuridica, per cui si distingue tra reati che offendono il patrimonio statico incentrandosi su beni o cose determinate (furti, appropriazione indebita, danneggiamenti, rapine, ecc.) e reati che offendono il patrimonio dinamico complessivamente inteso nella sua valenza economica (frode, usura, estorsione). Altro raggruppamento è quello che si fonda sulle modalità aggressive e, dunque, sul ruolo assunto dal soggetto passivo (avremo quindi fatti di aggressione unilaterale e fatti posti in essere con la cooperazione della vittima)⁷⁶.

Ora al di là delle varie classificazioni l'aspetto da sottolineare, a nostro avviso, è il meccanismo «a scalare» che partendo dal Titolo dedicato al bene-categoriale (il patrimonio), dirada al Capo (es. valorizzazione della frode) e poi alla singola fattispecie incriminatrice (es. la truffa); l'interesse di riferimento di tipo categoriale via via si «restringe» fino a porsi in termini di entità giuridica salvaguardata dalla specifica norma.

Nel settore che ci occupa si tratta di estrapolare dal mega-bene ambiente singole componenti da porre ad oggetto giuridico della protezione; la scelta delle varie matrici ambientali è compito del legislatore che potrebbe valorizzare anche dati della realtà fenomenica e, dunque, «scegliere» i settori maggiormente meritevoli dell'intervento penalistico.

Le singole componenti (ad esempio: acqua, aria, suolo, territorio, bellezze paesaggistiche o architettoniche) possono legittimamente porsi come peculiari oggetti della tutela penale e, pertanto, come *singoli beni* di specifiche fattispecie incriminatrici⁷⁷, concretizzandosi in quelle «situazioni di valore offendibili e tutelabili»⁷⁸ dal diritto penale.

Sotto il profilo dell'accertamento del nesso causale si presenta certamente meno difficoltosa la prova dell'offesa (comprensiva di danno o pericolo) arrecata ad un fiume, ad uno specchio di acqua o, ancora, ad un determinato terreno, rispetto all'alterazione irreversibile di un ecosistema.

⁷¹ La locuzione è adoperata da A. GARGANI, *Fattispecie deprivate. Disastri innominati e atipici in materia ambientale*, in <https://www.la-legislazionepenale.eu>, 3 febbraio 2020, 1-2.

⁷² Cfr. la *Relazione alla bozza di articolato*, di cui al progetto di riforma del codice penale redatto dalla «Commissione Pagliaro», in <http://www.ristretti.it>.

⁷³ Sul punto cfr. E. LO MONTE, *Diritto penale*, cit., 235 ss.

⁷⁴ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, II, tomo II, *I delitti contro il patrimonio*, Bologna, 2015, 3; nello stesso senso ricostruisce il patrimonio come bene giuridico di categoria, cfr. S. FIORE, *I reati contro il patrimonio. Note introduttive*, in AA.VV., *I reati contro il patrimonio*, diretto dallo stesso Autore, Torino, 2010, 3.

⁷⁵ In tali termini cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 3.

⁷⁶ Per tali classificazioni cfr. R. BARTOLI, *Delitti contro il patrimonio*, in R. BARTOLI - M. PELISSERO - S. SEMINARA, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Torino, 2022, 236.

⁷⁷ E. LO MONTE, *Diritto penale*, cit., 237 ss.

⁷⁸ C. ROXIN, *Sinn und Grenzen staatlicher Strafe*, in *Strafrechtliche Grundlagenprobleme*, Berlin-New York, 1972, 13.

4. - *La strutturazione del «tipo criminoso»*. Una volta individuata le varie entità del più vasto bene-ambiente si tratterebbe di ipotizzare «semplici» fattispecie di danno e, nei casi di anticipazione della tutela, ricorrere alla categoria del pericolo.

Le singole fattispecie, calibrate su singole componenti del più ampio bene di categoria (ambiente) in sintonia con le opzioni di offensività e legalità, potrebbero essere redatte utilizzando lo schema del danneggiamento *adattato alle specificità della materia*. Del resto, lo schema *sotteso al delitto di danneggiamento in forma aggravata* – con particolare riferimento al deterioramento di beni pubblici di cui al comma 3 – può già contare su un'applicazione prasseologica costante e risalente.

Il danneggiamento in forma aggravata – tralasciando le numerose modifiche che hanno interessato l'art. 635 c.p. – appare un utile modello utilizzabile nel settore dell'ambiente; si pensi alle ipotesi aggravate già previste dall'art. 635 c.p., punite con la reclusione da sei mesi a tre anni, fra cui quella (utilizzata a tutela dell'ambiente) che ha come oggetto le «cose indicate nel numero 7 dell'art. 625» e cioè «cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità», quali sono i beni pubblici e demaniali, come i fiumi e i laghi⁷⁹.

In via di pura esemplificazione è appena il caso di evidenziare come la figura del danneggiamento, inteso come modificazione strutturale o funzionale della cosa – tant'è che ne viene esclusa la configurabilità ogni qual volta il danno cagionato sia così esiguo da risultare irrilevante⁸⁰ – presenti delle innegabili ed ampie possibilità applicative⁸¹:

a) reato a forma libera che può essere commesso mediante azione o omissione qualora, in quest'ultima ipotesi, l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di garanzia nei confronti del bene leso⁸²;

b) le modalità alternative della distruzione, dispersione, deterioramento, inservibilità. Ora, se la dispersione appare poco utilizzabile in materia di ambiente in quanto concerne soltanto cose mobili e consiste nel far uscire la cosa dalla disponibilità del titolare in modo da renderla irrecuperabile o comunque da comportarne il recupero con gravi difficoltà, i restanti concetti, invece, si prestano in maniera «naturale» a tutelare le risorse ambientali. Invero, la distruzione implica una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così rendendo necessario un intervento ripristinatorio per quanto concerne l'essenza e la funzionalità della cosa stessa⁸³; il deterioramento è costituito da un danno strutturale o funzionale della cosa⁸⁴, e si identifica in una modificazione della materialità e funzionalità della *res* tale da diminuirne, anche solo temporalmente, il valore e da comprometterne, sia pure in parte, l'uso a cui è destinata⁸⁵; l'*inservibilità* comporta la totale o parziale

⁷⁹ G. AMENDOLA, *Depenalizzazione abrogazione di reati e reati contro l'ambiente*, in <http://www.lexambiente.it>, 8 febbraio 2016, il quale aggiunge che sarebbe stato veramente grave se le violazioni in tema di AIA punite con sola ammenda, anche in relazione alle aziende più pericolose per l'ambiente, fossero state addirittura depenalizzate.

⁸⁰ Cass. Sez. II Pen. 2 febbraio 2012 (ud. 2 dicembre 2011), n. 4481, Scala, rv. 251.805.

⁸¹ Si rifletta sull'orientamento giurisprudenziale che utilizza la figura del danneggiamento anche in presenza di parziale impedimento dell'uso del bene; infatti, secondo i giudici di legittimità il delitto di cui all'art. 635 c.p. si differenzia dal deturpamento o imbrattamento di cose altrui non già in ragione del carattere irreversibile degli effetti dell'azione dannosa ma per la diversa tipologia dell'alterazione che, ove impedisca anche parzialmente l'uso delle cose rendendo necessario un intervento ripristinatorio, connota il delitto di danneggiamento, cfr. Cass. Sez. II Pen. 21 gennaio 2009 (ud. 2 dicembre 2008), n. 2769, Varsalona, rv. 242.708.

⁸² F. MANTOVANI, *Diritto penale, parte speciale*, II, *Delitti contro il patrimonio*, Padova, 2021, 135.

⁸³ Cfr. Cass. Sez. II Pen. 16 giugno 2005, n. 28793, C.G. ed a., in *Cass. pen.*, 2006, 11, 3672; Cass. Sez. II Pen. 1° luglio 2010, n. 24739, Zagaria, in *Cass. pen.*, 2010; Cass. Sez. II Pen. 21 gennaio 2009 (ud. 2 dicembre 2008), n. 2768, Varsalona, *ivi*, 2009.

⁸⁴ Cfr. Cass. Sez. III Pen. 29 luglio 2008, n. 31485, V.C., in questa Riv., 2010, 46 e in <http://www.ambientediritto.it>, fattispecie in tema di inquinamento idrico (di due torrenti e un fiume) provocato dalla fuoriuscita del percolato di una discarica.

⁸⁵ Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 9 marzo 2011 (ud. 21 ottobre 2010), n. 9343, Valentini, rv. 249.808; non diversamente Cass. Sez. IV Pen. 5 febbraio 2005, n. 4229, Raiola ed a., in *Riv. pen.*, 2006, 100, secondo cui il deterioramento si realizza nelle ipotesi in cui vi sia una tangibile modificazione e funzionalità del bene, tale da pregiudicarne anche parzialmente il valore e soprattutto l'utilizzabilità; v. anche Cass. Sez. VI Pen. 20 gennaio 2004 (ud. 5 dicembre 2003), n. 1271, Misuraca, *ivi*, 2004, 1229. Ulteriori considerazioni in AA.VV., *Trattato teorico pratico di diritto penale*, diretto da F.C. PALAZZO e C.E. PALIERO, *Reati contro la persona e il patrimonio*, F. VIGANÒ - C. PIERGALLINI (a cura di), Torino, 2015.

inutilizzabilità del bene rispetto all'originaria funzione, per un tempo giuridicamente apprezzabile⁸⁶, ed equivale alla inutilizzabilità della cosa in rapporto alla sua originaria funzione strumentale⁸⁷;

c) l'offesa che si concretizza in una effettiva ed apprezzabile lesione del diritto di godimento integrale della cosa⁸⁸;

d) la fattispecie soggettiva che è caratterizzata dal semplice dolo generico⁸⁹ e, dunque, dalla coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibili cose mobili o immobili altrui⁹⁰ o, addirittura, secondo la prassi, per la configurabilità della stessa è sufficiente anche il dolo eventuale⁹¹.

Del resto, l'utilizzo della fattispecie di cui all'art. 635 c.p. in funzione di tutela dell'ambiente, pur se acquisizione relativamente recente «può dirsi consolidata nella riflessione dottrinale e nella giurisprudenza»⁹² di settore. Ed invero, la dottrina specialistica ha visto, da sempre, nella figura criminosa del danneggiamento aggravato un valido strumento, in ordine a forme di inquinamento idrico⁹³, ma anche in altri settori⁹⁴.

5. - Una possibile soluzione per le contravvenzioni. La legge n. 68/2015, come si anticipava, non ha modificato il sistema delle contravvenzioni riconfermando la stessa impostazione di cui al T.U.A.; eppure le riscontrate carenze di effettività e l'inutile sovraccarico del settore del diritto penale dell'ambiente insistevano per una razionalizzazione del *corpus* delle incriminazioni di natura contravvenzionale.

Il legislatore ha invece previsto una particolare disciplina estintiva⁹⁵ inserendo nel T.U.A. il Titolo VI *bis*, (artt. da 318 *bis* a 318 *octies*) per cui gli illeciti di tipo contravvenzionale che non hanno cagionato danno

⁸⁶ Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 9 marzo 2011 (ud. 21 ottobre 2010), n. 9343, cit.; nella giurisprudenza di merito cfr. Trib. S. Maria Capua V., Sez. II 15 luglio 2014, n. 2727, in <http://www.laleggepertutti.it>, secondo cui l'elemento oggettivo del reato è integrato in tutti i casi nei quali il valore o l'utilizzabilità della cosa vengano diminuiti, anche solo parzialmente, rendendo necessario sull'oggetto materiale un intervento ripristinatorio della sua essenza e funzionalità; si ha «deterioramento», ancora, che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo. In dottrina cfr. M.P. CONCETTI, *Danneggiamento (art. 635 c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, cit., 261.

⁸⁷ G. FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, cit., 135.

⁸⁸ M.P. CONCETTI, *Danneggiamento (art. 635 c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, cit., 264.

⁸⁹ Cass. Sez. II Pen. 13 aprile 2007, n. 15102, Arditì, rv. 236.461; nello stesso senso cfr. Cass. Sez. VI Pen. 19 settembre 2012, n. 35898, Adragna, in <http://www.altalex.com>.

⁹⁰ Si tratta di un orientamento costante della giurisprudenza tra cui cfr. Cass. Sez. II Pen. 23 marzo 1988 (ud. 16 novembre 1987), n. 3714, Panozzo, rv. 177.945; Cass. Sez. I Pen. 20 aprile 1985, n. 3716, Raso, rv. 168.804.

⁹¹ Cass. Sez. V Pen. 3 ottobre 2014, n. 41142, M.R., in <http://www.laleggepertutti.it>; Cass. Sez. II Pen. 23 marzo 1988 (ud. 16 novembre 1987), n. 3714, cit.; Cass. Sez. II Pen. 21 gennaio 1974, n. 5866, Fanci, in *Cass. pen. Mass.*, 1975, 1065.

⁹² R. GUERRINI, *Art. 635 c.p. Danneggiamento*, in AA.VV., *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. GIUNTA, Padova, 2007, 1685.

⁹³ Lo sottolineavano già L. VERONESI, *Inquinamento di acque e codice penale*, Napoli, 1971; G. AMENDOLA, *Inquinamento idrico e legge penale*, Milano, 1972, che evidenziava la «natura» dell'acqua pubblica in quanto cosa destinata a pubblica utilità o pubblico servizio (105 ss.); F. BRICOLA, *Aspetti penalistici degli inquinamenti*, in *Riv. agr.*, 1973, 573 ss.; L. SCIALLA, *L'inquinamento di acque pubbliche come danneggiamento aggravato nella giurisprudenza*, in *Giur. mer.*, 1975, 117 ss.; per un ampio quadro d'insieme delle diverse impostazioni dottrinali e degli orientamenti giurisprudenziali in ordine all'attivazione dell'art. 635 c.p. nel settore dell'inquinamento si rinvia a M.P. CONCETTI, *Danneggiamento*, cit., 269 ss.

⁹⁴ È stato così ravvisato il delitto di danneggiamento nel cambiamento di destinazione pubblica del bene in seguito all'edificazione di un'opera illegittima, cfr. Cass. Sez. II Pen. 14 giugno 1985, n. 5849, Barresi, rv. 169.751. Va posto nel giusto risalto il tentativo della giurisprudenza di utilizzare, in assenza di specifiche incriminazioni, norme penali «originariamente dettate ad altri scopi per punire soprattutto gli industriali responsabili di scarichi inquinanti», cfr. P. NUVOLONE, *La delinquenza ecologica in Italia*, in *Ind. pen.*, 1978, 16 ss., su alcune ipotesi codicistiche «riscoperte ed adattate» alle nuove esigenze, cfr. A. POSTIGLIONE, *Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di cassazione*, in *Riv. giur. amb.*, 1986, 96.

⁹⁵ Ricostruisce l'introduzione della parte VI *bis* del T.U.A. nei termini di «un salto di qualità» in ordine all'instaurazione di meccanismi attuativi della non punibilità condizionata in materia ambientale, D. FRANZIN, *Governo penale dell'ambiente e non punibilità condizionata*, Napoli, 2018, 101; in termini positivi cfr. M. CATENACCI, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1073.

o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette⁹⁶ possono essere estinti mediante un meccanismo non poco articolato⁹⁷.

L'aspetto che suscita i maggiori interrogativi concerne la scelta del legislatore di «criminalizzare» una condotta che non reca danno o pericolo all'ambiente, con il paradossale risultato, sul piano politico-criminale, che prima si penalizza un comportamento inoffensivo per il bene giuridico (ambiente) e poi si «crea» un meccanismo estintivo di un «qualcosa» privo di rilevanza penale.

Il sistema delle contravvenzioni – scarsamente utile a tutelare le matrici ambientali – deve essere oggetto, a nostro avviso, di un profondo ripensamento le cui direttrici vanno rinvenute nel binomio ri-penalizzazione/depenalizzazione:

a) sotto il primo profilo si tratterebbe di estrapolare, dalle attuali contravvenzioni presenti nel T.U.A., alcuni comportamenti e riportarli nell'ambito dei delitti; si tratterebbe di selezionare fatti di pericolo che rivestono indubbia rilevanza per le possibili conseguenze sull'ambiente ma che non raggiungono il livello del danno. Si pensi, ad esempio:

- alle contravvenzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA) concernenti i rifiuti pericolosi, oppure

- allo sversamento di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose o, ancora,

- all'attività di incenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione di cui all'art. 261 *bis*, comma 1, introdotto dall'art. 16, d.lgs. n. 46/2014. Nell'ambito della categoria dei rifiuti pericolosi – come elencati nell'allegato D, parte IV, del d.lgs. n. 152/2006 – vanno annoverati quelli derivanti, ad esempio, dalla raffinazione del petrolio; dalla produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati); e, ancora, gli adesivi, i sigillanti e gli inchiostri per stampa; gli oli esauriti e i residui di combustibili liquidi, solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto; i rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario;

- all'apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, comma 2 T.U.A.).

Per questi casi riteniamo la prospettazione di soluzioni ancorate a fattispecie delittuose di pericolo concreto, proprio per le possibili ricadute che alcune tipologie di rifiuti o sostanze pericolose potrebbero avere sulla persona umana;

b) in ordine al secondo profilo occorrerebbe procedere con la trasformazione in illecito amministrativo dell'ampio settore coperto dalle contravvenzioni prodromiche e di tutte quelle che sanzionano comportamenti lontanamente offensivi dell'ambiente, al quale applicare la vasta gamma dello strumentario sanzionatorio amministrativo (solo per fare un esempio si rifletta sulla capacità delle misure interdittive⁹⁸

⁹⁶ Si tratta di una disciplina «modellata su quella analoga e tutt'altro che inefficace del diritto penale del lavoro» secondo F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali*, cit., 329 e, in particolare, simile a quella prevista in tema di prevenzione degli infortuni (P. PATRONO, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 16, nt. 35) che, però, lascia impregiudicato l'interrogativo intorno alle motivazioni che hanno portato ad incriminare condotte prive di offensività per il bene giuridico (assenza di danno o di pericolo concreto per le matrici ambientali).

⁹⁷ Il sistema di estinzione non è stato accolto in maniera positiva dalla dottrina; nell'ambito di prese di posizione variamente articolate, senza pretese di esaustività, cfr. M. SANTOLOCI, *La legge sui delitti ambientali un giano bifronte: nella prima parte aggrava e nella seconda parte (di fatto) estingue i reati ambientali*, cit., 1; sottolinea il meccanismo «incongruo, farraginoso, approssimativo, superfluo e concretamente inapplicabile» A.L. VERGINE, *La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni*, cit., 469; G. AMENDOLA, *Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. 152/06*, 20 luglio 2015, in <http://www.lexambiente.com>; E. LO MONTE, *L'estinzione delle contravvenzioni nella nuova parte VI bis del testo unico dell'ambiente: ancora un esempio di "normativa rinnegante"*, in <http://www.lalegislazionepenale.eu>, 11 gennaio 2016, 6; M.C. AMOROSO, *La nuova procedura estintiva dei reati contravvenzionali previsti dal d.lgs. 152/2006. Quali direttive per gli organi accertatori?*, in <http://www.penalecontemporaneo.it>, 5 novembre 2015, 2; V. PAONE, *Linee guida in tema di prescrizioni ed estinzione delle contravvenzioni previste dal d.lgs. n. 68/15*, in <http://www.lexambiente.it>, 27 ottobre 2015; G. BALLARINI, *Il procedimento di estinzione delle contravvenzioni di cui agli artt. 318 bis e ss. T.U.A. tra criticità e difficoltà applicative*, *ivi*, 6 marzo 2024.

⁹⁸ Rimarcava l'efficacia di sanzioni interdittive applicabili alla criminalità d'impresa già A. FIORELLA, *Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni interdittive*, in *Cass. pen.*, 2003, 275 ss.

rispetto ad una sanzione limitativa della libertà di breve durata e, quindi, in concreto mai espiata) diversificato in base all'oggetto della tutela e al comportamento tenuto dall'agente.

In altri termini, l'illecito amministrativo – collocato nell'ambito di una risposta multidisciplinare proprio perché l'ambiente è «materia trasversale»⁹⁹ e, quindi un bene che interessa diagonalmente tutta la società¹⁰⁰ – potrebbe svolgere in modo soddisfacente la funzione «di reprimere violazioni che esprimono un ridotto contenuto di disvalore»¹⁰¹. In un tale ambito potrebbero rientrare tutte quelle violazioni che attengono alla tutela di mere funzioni amministrative di governo del territorio, evitando in tal modo tutta un'altra serie di problemi (si pensi all'intervento del magistero penale sulla valutazione dell'operato della P.A.¹⁰²). Appare, pertanto, una scelta discutibile sul piano politico-criminale la trasformazione in contravvenzione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 T.U.A.¹⁰³

6. - L'anticipazione della tutela: il contributo del pericolo astratto tra offensività ed effettività. Il legislatore, al fine di perseguire la fondamentale opzione di effettività dell'intervento statale¹⁰⁴ (i.e. una migliore salvaguardia del bene giuridico), potrebbe prevedere accanto a figure criminose di danno forme di anticipazione della tutela. Si tratterebbe di utilizzare la categoria dei reati di pericolo che implicano – da un punto di vista politico-criminale – un allargamento dell'area del penalmente rilevante¹⁰⁵.

Senza addentrarci nella disamina delle forme del pericolo è sufficiente ribadire che i reati appartenenti a tale categoria vengono tradizionalmente distinti in reati di pericolo concreto e reati di pericolo astratto/presunto.

I primi si riscontrano in ipotesi in cui il pericolo è espressamente previsto come elemento costitutivo della fattispecie (es. art. 422 c.p.); in tali casi il giudice deve accertare il pericolo caso per caso, con un accertamento che si risolve in un giudizio di probabilità *ex ante* in concreto a base totale¹⁰⁶.

⁹⁹ D. AMIRANTE, *Profili di diritto costituzionale dell'ambiente*, cit., 264.

¹⁰⁰ R. ZANNOTTI, *Il ruolo della sanzione penale nella tutela dell'ambiente*, in *Trattato di diritto dell'ambiente*, I, *Principi generali*, cit., 401.

¹⁰¹ S. CANESTRARI - L. CORNACCHIA - G. DE SIMONE, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2017, 251.

¹⁰² M. CATENACCI, *I reati in materia di ambiente*, in AA.VV., *Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale*, Torino, 2012, 364 ss.

¹⁰³ Il d.l. n. 105/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 137/2023, ha disposto (con l'art. 6 *ter*, comma 1) la modifica dell'art. 255, comma 1 prevedendo l'ammenda da mille euro a diecimila euro in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro (nella versione originaria). Una tale innovazione finisce per appesantire inutilmente il carico processuale (si pensi ad esempio alla verificabilità del meccanismo di estinzione della contravvenzione di cui al Titolo VI *bis* del T.U.A., oppure all'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.; dubbi sull'utilità di tale trasformazione esprime G. AMENDOLA, *Abbandono di rifiuti diventa reato: ma siamo certi che sia un bene?*, in <https://www.lexambiente.it>, 9 febbraio 2024) e, quindi, aumentare i rischi di prescrizione vanificando, come più volte evidenziato, la minaccia penale astrattamente prevista. Una spiegazione, a nostro avviso, potrebbe rinvenirsi nell'utilizzazione delle funzioni (stravolte) del ruolo del processo penale che diventa, per il trasgressore, la «vera pena»; mantengono piena attualità le riflessioni svolte in passato da illustre dottrina (T. PADOVANI, *La disintegrazione attuale del sistema sanzionatorio e le prospettive di riforma: il problema della comminatoria editale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 434.) quando censurava gli stravolgimenti del processo penale non più «servo (muto o loquace) del diritto sostantivo, ma socio paritario» ergendosi a «socio tiranno» e proponendosi come momento privilegiato del controllo sociale; nello specifico settore dell'ambiente evidenzia la «sostanzializzazione» del processo penale A. CARMONA, *La repressione dei "fatti ambientali": spunti dalla cultura giudiziaria d'oggi*, *ivi*, 1994, 227 ss.

¹⁰⁴ L'effettività, è stato sottolineato (C.E. PALIERO, *Il principio di effettività nel diritto penale*, cit., 27 ss.) assurge a requisito di legittimità della pena, con i conseguenti corollari e, inoltre, «la scarsa effettività è un "lusso" che la pena non può "permettersi", giacché l'ineffettività di una scelta criminalizzatrice non è solo espressione di disfunzionalità, ma è anche *costituzionalmente illegittima* in quanto contraria, sia al canone "*in dubio pro libertate*", sia agli stessi principi di uguaglianza e di solidarietà sociale (artt. 13, 25, 3 e 2 Cost.). La criminalizzazione (in concreto) sporadica e decimatoria che l'ineffettività produce: [a] da un lato *delegittima*, screditandolo, l'intero sistema della giustizia penale; il giudizio penale diviene infatti *produttore e veicolo* di ingiustizia sostanziale; [b] dall'altro lato discrimina, perché il prezzo dell'autentica "lotteria di Babilonia" in cui l'irrogazione della pena si trasforma viene principalmente pagato dagli *outsiders*, o quanto meno da chi è in qualche misura *socialmente svantaggiato*: la ricerca sulla selezione ha ampiamente dimostrato che quanto più una norma è ineffettiva, tanto più è iperselettiva; quanto più è selettiva, tanto più, fra le sue "vittime" (i "capri espiatori") risultano iperrappresentati gli appartenenti alle classi svantaggiate».

¹⁰⁵ P. PULITANO, *Diritto penale*, Torino, 2019, 175.

¹⁰⁶ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 272 ss.

Nel secondo caso, invece, siamo al cospetto di ipotesi in cui il legislatore delinea un fatto tipico sul presupposto che esso costituisca, nella normalità dei casi, la messa in pericolo di un determinato interesse (es. art. 437 c.p.); in questi casi il pericolo si identifica con la *ratio* della fattispecie incriminatrice¹⁰⁷. Nel pericolo astratto/presunto il legislatore, senza menzionare il pericolo come requisito esplicito della fattispecie, tipizza un fatto che, sulla base di una valutazione effettuata in via generale, viene ritenuto una fonte tipica di pericolo¹⁰⁸. Il pericolo non è, dunque, elemento del fatto di reato e la sua sussistenza nel caso concreto non deve essere accertata dal giudice; quest'ultimo è chiamato a verificare soltanto l'esistenza di quel comportamento che il legislatore ha ritenuto «a monte» pericoloso¹⁰⁹ sul presupposto che esso realizzi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, l'esposizione a pericolo di determinati interessi. Si «presume», cioè, in base a regole di esperienze che al compimento di talune azioni si verificherà un pericolo per una data oggettività giuridica.

La categoria del pericolo suscita un duplice ordine di questioni: il *concreto* evidenzia delle difficoltà in ordine all'accertamento del pericolo stesso; l'*astratto/presunto*, che tale difficoltà non ipotizza dovendo il giudice accertare «solo» la sussistenza del comportamento vietato, solleva questioni in relazione a profili di illegittimità costituzionale.

Detto in altri termini: nel settore dell'ambiente la criminalizzazione di condotte anziché di risultati eviterebbe tutte le difficoltà concernenti l'accertamento del danno o del pericolo concreto e, dunque, la prova del nesso causale. Sennonché la categoria del pericolo astratto/presunto suscita non poche perplessità in relazione al principio di necessaria lesività (comprensivo sia della lesione che della effettiva messa in pericolo del bene da salvaguardare)¹¹⁰. Ne consegue che, prescindendo dal momento dell'offesa, è notevole il rischio di trasformare i reati di pericolo astratto/presunto in illeciti di mera disobbedienza; non a caso si è dubitato, in dottrina, della stessa legittimità costituzionale del pericolo presunto per incompatibilità con il principio di offensività¹¹¹.

Tralasciando le difficoltà di accertamento del pericolo¹¹² e tenendo presente il principio di offensività deve concludersi che il pericolo concreto rappresenta il limite estremo del diritto penale del fatto; all'opposto, la criminalizzazione del pericolo sotto forma di astrattezza o presunzione – attraverso la previsione di sanzioni detentive – apre rischiose prospettive di diritto penale d'autore. Venendo meno l'offesa in concreto, l'epicentro della figura criminosa rischia di spostarsi sul modo d'essere dell'agente¹¹³, collocandosi, in tal modo, nella serie dei reati di sospetto e dei reati ostacolo¹¹⁴. Il principio appena richiamato «concerne l'essenza stessa della tipicità e altro non rappresenta se non l'esigenza di un'effettiva rispondenza del fatto alla ipotesi normativa»¹¹⁵.

Nonostante ciò, riteniamo sia possibile avvalersi dei vantaggi dell'anticipazione della tutela nel rispetto del principio di offensività.

In proposito va segnalato come autorevole dottrina ritenga che in determinati settori – tra i quali l'ambiente – i reati di pericolo astratto/presunto corrispondano ad esigenze di tutela di un sistema penale

¹⁰⁷ T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 173.

¹⁰⁸ D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 178.

¹⁰⁹ G. MARINUCCI - E. DOLCINI - G.L. GATTA, *Diritto penale*, cit., 272.

¹¹⁰ F. BRICOLA, *Teoria generale del reato*, in *Nss. dig. it.*, XIX, Torino, 1974, 82;

¹¹¹ Con specifico riferimento al settore dell'ambiente, cfr. C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente. Parte generale: Principi, beni e tecniche di tutela. Parte speciale: reati contenuti nel d.lgs. n. 152/2006 e nel codice penale*, Torino, 2021, 19.

¹¹² Sul tema e sulle diverse formulazioni del pericolo si rinvia alle note riflessioni, risalenti ma pur sempre attuali, svolte da F. ANGIONI, *Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La struttura oggettiva*, Milano, 1994, 9 ss.

¹¹³ A. FIORELLA, *Responsabilità penale*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, 1289 ss.

¹¹⁴ In proposito le risalenti ma attuali riflessioni svolte da F. MANTOVANI, *Il problema della offensività del reato nelle prospettive di riforma del codice penale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Problemi generali di diritto penale. Contributo alla riforma*, Milano, 1982, 70.

¹¹⁵ Così C. FIORE, *Il principio di offensività*, cit., 275; ID., *Principio di tipicità e "concezione realistica del reato"*, in *Problemi generali di diritto penale*, cit., 57ss.; rileva A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale. Parte generale*, Milano 1987, 184 che un fatto, inidoneo ad offendere il bene giuridico tutelato dalla disposizione, è solo in apparenza conforme al tipo di reato; in realtà tale conformità manca. La contrapposizione, pertanto, tra tipicità e offensività è illusoria.

liberaldemocratico e dunque possano essere utilizzati a condizione che: *a*) la loro previsione si riferisca alla tutela anticipata di beni particolarmente rilevanti (ad es. di natura collettiva), rispettando così il principio di proporzionalità; *b*) la tutela nella forma del pericolo concreto risulti insufficiente per la difficoltà di precisare i termini di probabilità della lesione, rispettando così il principio di sussidiarietà (ad es. nei reati di inquinamento basati su scarichi superiori ai limiti normativamente prefissati: in questo caso, accollare al giudice il riscontro di un pericolo effettivo per l'ambiente, significherebbe, per lo più, prospettargli un compito impossibile; *c*) l'identificazione delle condotte presuntivamente pericolose avvenga secondo criteri ancorati a massime di esperienze consolidate o a regole scientifiche riconosciute, rispettando così il principio di congruenza razionale tra mezzi e scopi¹¹⁶.

La presenza di tali condizioni «legittimerebbe» la possibilità di utilizzare fattispecie di pericolo astratto/presunto; ma, a ben vedere, allo stesso risultato si perviene anche per strade diverse.

In primo luogo, va tenuto presente che, sotto il profilo politico-criminale, occorre prendere atto che nell'odierna società socio-economica e produttiva, è del tutto impensabile che si rinunci alla tutela di determinati beni di estrema rilevanza – e di sicuro rilievo costituzionale, come l'ambiente recentemente «costituzionalizzato» (legge n. 1/2022) – che tuttavia non è realizzabile, o risulterebbe comunque insufficiente, se ristretta alle sole ipotesi di pericolo concreto¹¹⁷.

D'altro canto, l'utilizzazione nel settore dell'ambiente dei reati di pericolo astratto/presunto è subordinata alla verifica del superamento della presunzione *iuris et de iure* di pericolosità che assiste la presunzione di pericolo; il problema cruciale è rappresentato, allora, dalla vincibilità o meno della presunzione di pericolo insita nella previsione legislativa. L'assoluta invincibilità di pericolosità della condotta non solo può condurre a risultati aberranti, ma si presenta in contrasto con l'art. 49, comma 2 c.p.¹¹⁸.

Infine, è opportuno considerare che, normalmente, i termini «presunto» e «astratto» per qualificare il pericolo vengono utilizzati come sinonimi, ma non mancano classificazioni più complesse, che introducono categorie intermedie o miste fra il pericolo concreto e il pericolo astratto, o distinguono fra pericolo astratto e presunto¹¹⁹. In relazione a queste ultime classificazioni una parte della dottrina opera una distinzione tenendo separati i concetti di presunto e astratto; possiamo, così, pervenire alla conclusione che si hanno reati di pericolo: *a*) concreto, *b*) astratto, *c*) presunto.

Viene evidenziato in proposito – senza riproporre le considerazioni svolte sul punto – che già nella parte speciale del codice penale vi sono norme che, espressamente, esigono il requisito della idoneità del fatto (es. artt. 501 e 501 *bis* c.p.). In questi casi «il carattere di «astrattezza» del pericolo non solo non sembra inibire la prova contraria; ma si può dire che sia la legge stessa ad ammettere implicitamente la rilevanza nel punto in cui delinea la fattispecie di reato»¹²⁰.

Il reato di pericolo «astratto» realizzerebbe, pertanto, un'ulteriore anticipazione della tutela rispetto al pericolo concreto, ma con l'ammissibilità della prova contraria salvaguarderebbe il principio di offensività. La categoria potrebbe essere utilizzata in tutti quei casi in cui, ad esempio, lo stesso concetto di sostanza inquinante non è ancora stato definito¹²¹ e, dunque, operare in linea con i principi di precauzione e

¹¹⁶ In tali termini T. PADOVANI, *Diritto penale*, cit., 174.

¹¹⁷ C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale. Parte generale*, cit., 207, che accanto ai reati in tema di circolazione stradale richiamano, ad esempio, proprio i fatti di inquinamento idrico che consistono nell'effettuazione di scarichi eccedenti i limiti tabellari normativamente predeterminati; in questi casi, si sostiene, esigere l'accertamento di un effettivo pericolo per l'ambiente significherebbe proporsi un obiettivo di difficile realizzazione e fuorviante dal momento che il danno all'ambiente si configura come effetto cumulativo di una serie di condotte aggressive e, proprio per questo, può essere scongiurato solo attraverso un rigoroso controllo «a monte» delle singole fonti di scarico.

¹¹⁸ C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale*, cit. 208.

¹¹⁹ Secondo G. GRASSO, *L'anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1986, 697, una rigida distinzione tra pericolo concreto e pericolo presunto non è in grado di esaurire tutta la ricchezza della realtà normativa.

¹²⁰ C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale*, cit., 211.

¹²¹ Secondo un recente orientamento del Consiglio di Stato (Sez. IV 2 aprile 2024, n. 2986, in <https://www.osservatorioagromafie.it>) il concetto di sostanza inquinante comprende «in particolare» le sostanze tabellate, ma non è esaustivo, riflettendo con ciò un

dell'azione preventiva (art. 3 *ter* T.U.A.)¹²².

Com'è stato efficacemente sostenuto la natura collettiva e l'elevato rango costituzionale dei beni in gioco – ambiente (a cui è stato recentemente riconosciuto «valore» costituzionale dalla legge n. 1/2022) e/o salute dell'uomo – in uno alla serialità delle condotte di inquinamento, costituiscono argomenti a favore della non illegittimità, in linea di principio e a certe condizioni, dell'intervento penale nella forma dei reati di pericolo¹²³.

Nella categoria del pericolo presunto rientrerebbero, invece, tutte le ipotesi normative in cui la legge descrive in modo più o meno puntuale la condotta incriminata «senza lasciare spazio all'interprete e al giudice in ordine alla valutazione del pericolo, che il legislatore ha ritenuto collegare in via, appunto, presuntiva alla condotta vietata»¹²⁴.

In una sorta di scala delle possibili incriminazioni si avrebbero:

a) fattispecie di danno; b) fattispecie di pericolo concreto; c) fattispecie di pericolo astratto; d) fattispecie di pericolo presunto.

Le fattispecie di danno dovrebbero essere formulate calibrando l'intervento sulle singole componenti del più ampio bene-ambiente seguendo lo schema della figura criminosa di cui all'art. 635 c.p. e redatte in perfetta aderenza al principio di legalità (in particolare tassatività-determinatezza dell'illecito penale).

Le fattispecie di pericolo concreto e di pericolo astratto potrebbero strutturarsi sul livello di anticipazione, di volta in volta prescelto dal legislatore; l'ammissibilità per entrambe le tipologie della prova contraria salvaguarderebbe il principio di offensività. Nell'ambito di una ipotetica scala di interventi le fattispecie di pericolo astratto andrebbero utilizzate con «parsimonia» nei casi, ad esempio, di tutela di beni strumentali «i quali consistono nell'interessi che siano realizzati condizioni o situazioni favorevoli alla salvaguardia di beni «finali»»¹²⁵.

Le fattispecie di pericolo presunto sarebbero utilizzate per un ulteriore ampliamento della tutela, sanzionando fatti prodromici o strumentali all'offesa all'ambiente. In questo ultimo caso, ragioni dommatiche e politico-criminali fanno sì che la soluzione migliore sia quella di una loro trasformazione in illeciti amministrativi con attivazione delle diverse misure conosciute dall'apparato sanzionatorio-amministrativo.

La trasposizione delle fattispecie incriminatrici all'interno del sistema sanzionatorio-amministrativo risolverebbe una questione che presenta una duplice rilevanza: dommatica e politico-criminale. Invero, l'utilizzazione del pericolo presunto, mediante il ricorso alla discussa categoria dei *delits-obstacles*, impone – come imposto dal principio di ragionevolezza – la previsione di pene blande per illeciti di mera disubbidienza con la conseguenza che la «minaccia penale» astrattamente annunciata risulta, in concreto, vanificata dai diversi istituti di clemenza, benefici processuali ed indulgenze extracodicistiche variamente previsti dall'ordinamento. Ne deriva che l'anticipazione della tutela, che il pericolo astratto/presunto dovrebbe garantire, si rivela, nella realtà – malgrado l'aggiramento della corretta portata del principio di offensività – uno strumento di sostanziale depenalizzazione e comunque di inefficienza del sistema¹²⁶. In conclusione: l'intervento normativo, ancorato ad una forte anticipazione degli strumenti limitativi della libertà dell'individuo¹²⁷, posto a protezione avanzata di beni c.d. «a largo spettro» – tra i quali l'ambiente

dato scientifico scontato, per cui la pericolosità di una sostanza può emergere dopo periodi anche lunghi di uso in cui la si ritiene innocua.

¹²² Una tale impostazione risulta in linea anche con il 'considerando' n. 47 della direttiva 2024/1203, cit., laddove afferma che le autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dovrebbero disporre di una serie di sanzioni penali e non penali e di altre misure, anche di natura preventiva, per affrontare i diversi tipi di condotta criminosa in modo mirato, tempestivo, proporzionato ed efficace.

¹²³ C. RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 19.

¹²⁴ C. FIORE - S. FIORE, *Diritto penale*, cit., 211.

¹²⁵ F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, con la collaborazione di R. BARTOLI, Torino, 2021, 59.

¹²⁶ In proposito già V. PATALANO *Tutela dell'ordine economico e sistema penale bancario. La nuova disciplina tra effettività e simbolicità*, in *Studi Urb.*, 1994-95, I, 98.

¹²⁷ Per una critica alle scelte di politica criminale e alla tecnica normativa «spesso le une non meditate, l'altra trasandata, ciò che, inevitabilmente si è tradotto, e si traduce, in inefficacia e inefficienze gravi del sistema repressivo», cfr. A.L. VERGINE, *Sui*

– finisce per tradursi, come si è verificato in passato, spesso in un assoluto vuoto di tutela¹²⁸. Si evitano, così, i rischi anticipati da autorevole dottrina¹²⁹ che la valorizzazione delle fattispecie di pericolo presunto – ancorate alla semplice violazione della norma incriminatrice – nella misura in cui collega la pretesa punitiva alla condotta anziché all'evento, finisce per ottenere l'effetto opposto a quello desiderato.

Qualunque intervento del legislatore deve tenere nella giusta considerazione una semplice verità: la «questione ambiente» non può essere risolta solo con gli strumenti penalistici; il diritto penale può (e deve) dare il suo contributo sanzionando fatti di reato nell'ambito di una risposta multiagenziale e multifattoriale e come tale di più ampio respiro, ma non può essere gravato di compiti promozionali o come mezzo per formare un'«etica ambientalista». In fin dei conti la vera sfida è questa: l'ambiente si tutela attraverso un cambiamento delle abitudini di vita da parte dell'intera comunità¹³⁰.

«nuovi» delitti ambientali e sui «vecchi» problemi delle incriminazioni ambientali (parte prima), in *Ambiente&Sviluppo*, 2007, 778 ss.; evidenzia «una situazione normativa decisamente intollerabile in quanto affetta dalla totale ineffettività della tutela penale» F. PALAZZO, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in <https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu> 2018, 1, 330.

¹²⁸ P. PATRONO, *Diritto penale dell'impresa e interessi umani fondamentali*, Padova, 1993, 10.

¹²⁹ V. PATALANO *Tutela dell'ordine*, cit., 98.

¹³⁰ Si veda in proposito il 'considerando' n. 59 della direttiva 2024/1203, cit., ove si opera un espresso riferimento all'adozione, da parte dei singoli Stati, di «misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore sia pubblico sia privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero agire in cooperazione con tali portatori di interessi. In tale contesto, le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l'incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell'Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale».